

COMUNE DI NEMI

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 10 del 16/04/2010

PARTE I

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI NEMI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comune

1. Il Comune di Nemi è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
3. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, tutela gli antichi usi civici della comunità, ne garantisce l'esercizio, rimuove le cause che ne ostacolano la fruizione e ne rivendica l'esistenza.
4. Il Comune, nei limiti consentiti dalla legge, tutela e rivendica la propria autonomia, affidando agli organi dell'amministrazione il compito di preservare la sua esistenza anche mediante l'opposizione a disegni di fusione, accorpamento ed aggregazioni con altre entità comunali.

Art.2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 26.10.1962 del Presidente del Consiglio dei Ministri e trascritto nel Libro Araldico degli Istituti Morali nel registro anno 1962.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 20.11.1962. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art.3

Territorio e sede Comunale

1. Il Comune di Nemi comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende i seguenti agglomerati urbani: Centro Storico-capoluogo, Valle delle Colombe, Ville di Nemi, Parco dei Lecci, Vigna Grande. Valle Petrucola. Nel capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
3. Il territorio del Comune si estende per 736 Ha, ed è confinante con i Comuni di Velletri, Ariccia, Genzano e Rocca di Papa.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con leggi regionali ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.
5. La modifica della denominazione degli agglomerati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo civile, economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove e statuisce l'elezione del Consiglio dei Ragazzi. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Ai fini di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art.6

Funzioni del Comune nei settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n 616.
2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione al sostegno di un sistema globale e integrato

- di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate
3. Il Sindaco può avvalersi, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24.7.1977, a. 616);
 - b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616);
 - c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616);
 - d) commercio ed artigianato (art.63, 4° comma, D.P.R. 616/77);
2. Il Comune favorisce ogni iniziativa utile ad incentivare la produzione e la commercializzazione dei fiori e delle fragole e ne promuove la tutela per la denominazione d'origine. Promuove ogni altra attività finalizzata alla produzione di ricchezza e alla realizzazione di posti di lavoro, nel rigoroso rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia e di tutela dell'ambiente

1. Il Comune esercita per mezzo dei propri organi le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da impianti termici e da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni inquinanti di qualsiasi genere.
3. Il Comune attribuisce grande rilevanza all'assetto urbanistico del territorio e svolge funzione di controllo dell'attività edilizia precipuamente aita scopo di mantenere inalterato l'ambiente naturale e di difendere il patrimonio boschivo.
4. In rapporto a quest'ultimo aspetto il presente Statuto segnala l'esigenza di attivarsi per vietare o perlomeno limitare il taglio dei boschi e qualsiasi opera di disboscamento. Il Comune si impegna soprattutto in favore delle future generazioni, ad evitare espansioni edilizie contrastanti con le finalità di cui sopra in favore dello sviluppo sostenibile, nel rigoroso rispetto delle leggi di tutela ambientale e dei vincoli esistenti, per garantire che la romantica bellezza dei luoghi possa essere goduta e tutelata così come è stata nei secoli celebrata da poeti e pittori.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo 1 Tit. IV del presente

Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale vengono regolati i rapporti finanziari atti ad assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega; a tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 11

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Compiti e funzioni del Consiglio e della Giunta sono disciplinati dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs.vo 267/2000,
3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente "E" Capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale Sanitario.

Art 13

Elezione e durata in carico

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale,

regionale e statale.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio attrezzature, servizi e risorse finanziarie sono disciplinati da apposito regolamento per il funzionamento del C.C.

ART. 14 bis "Presidente del Consiglio Comunale"

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale e la presidenza delle sedute consiliari sono di competenza del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio ove eletto.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto, a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se al primo scrutinio nessun candidato ha riportato tale maggioranza, nella seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il presidente del Consiglio comunale può essere revocato su richiesta motivata di almeno un quarto dei membri assegnati. La richiesta, che deve essere depositata presso la Segreteria Comunale e messa a disposizione dei consiglieri per l'adeguata conoscenza, almeno dieci giorni prima della seduta di discussione si intende approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.
5. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, anche verso l'esterno, ne tutela la dignità ed i diritti, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del regolamento del Consiglio Comunale;
6. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori del consiglio.
 - b) (ove diverso dal Sindaco) convoca il Consiglio Comunale d'intesa con il Sindaco e con il medesimo collabora all'elaborazione dell'ordine del giorno. In ogni caso è tenuto alla convocazione del Consiglio su motivata richiesta del Sindaco ed a ricevere da questi l'ordine del giorno;
 - c) Convoca il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno le proposte richieste purchè complete di tutti gli atti indispensabili;
 - d) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
 - e) ha facoltà di sospendere o rinviare motivatamente le sedute del Consiglio Comunale;
 - f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
 - g) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti che la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono per i Consiglieri Comunali;
 - h) propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, coordina l'attività delle stesse per tutti gli atti che debbono essere sottoposti all'Assemblea;
 - i) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - j) cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico finanziario.
7. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione, la cui misura è determinata dalle disposizioni vigenti .
8. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni del medesimo sono svolte dal Vice Presidente che,

nell'elezione, ha conseguito il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, dal più anziano d'età.

- I. **modificando l'art. 20 comma 1 come nel testo di seguito riportato:** "Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento, salvo quanto previsto all'art. 14 bis".
- II. **modificando l'art. 39 comma 1 lett. b) come nel testo di seguito riportato:** "convoca il consiglio, spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede, salvo quanto previsto all'art. 14 bis".

Art. 15

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano 1" intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art.41 del D.Lgs.vo 267/2000. e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del genio della convalida degli eletti comprende. anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. Il Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle commissioni. Su richiesta dell'interessato il gettone di presenza può essere sostituito da un'indennità di funzione purché ciò non comporti maggiori oneri finanziari per l'Ente.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. 11 Comune può, altresì assicurare agli Amministratori copertura assicurativa per i rischi connessi alle funzioni esercitate.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 11 Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si là luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.lgs.vo 267/2000.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale vanno recapitate tutte le comunicazioni.

Art.16

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge (art. 42- D.Lgs.vo 267/00).
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata:
 - a) dal parere del responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica;
 - b) dal parere del responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Gli emendamenti che incidono sostanzialmente sulla proposta di deliberazione depositata determinano il rinvio della proposta di deliberazione ad altra seduta del Consiglio, per consentire il completamento dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, a meno che non sia postulare acquisirli contestualmente nella stessa seduta.
6. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi per la nomina dei propri rappresentanti presso Enti Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.
7. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni, in cui è rappresentata la Minoranza.
8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale per definire gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme: tuttavia, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali, tale votazione finale è preceduta dalla votazione articolo per articolo.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti medesimi
4. I regolamenti divengono esecutivi ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
5. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
6. I regolamenti in materia tributaria sono adottati nel rispetto dei principi della Legge 27.7.2000, n° 212.

Art. 18

Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Esse si distinguono in permanenti e speciali o temporanee. Per le Commissioni temporanee o speciali il Consiglio al momento della loro istituzione ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi. Il regolamento determina i poteri

delle Commissioni e ne disciplina la composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove istituite, è attribuita alle Opposizioni.

Art 19

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria quando procede alla revisione o alla abrogazione dello Statuto, per l'approvazione del rendiconto, per la verifica degli equilibri di bilancio, per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Ai fini della convocazione sono sempre straordinarie le sessioni che hanno luogo per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 20

Convocazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento, salvo quanto previsto all'art.14 bis;
2. La convocazione è fatta con avviso scritto da consegnare a domicilio.
3. Gli adempimenti previsti nel comma 1°. in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.
4. La convocazione del Consiglio per la convalida è disposta dal Sindaco: la prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
5. Nella seduta d'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs.vo 267/00.

Art 21

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri
3. I Consiglieri che non intervengano a sei sedute consecutive senza fornire idonee giustificazioni sono dichiarati decaduti.

Art. 22

Astensione dei Consiglieri e divieto di incarichi

1. Ciascun Consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi
2. I Consiglieri si devono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in

servizi esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Sindaco, Consiglieri ed Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista iuta correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art.23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.24

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 25

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 26

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. A tal fine può avvalersi di strumenti automatici o di apposito personale.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
5. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 27

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
SEZIONE I

Art. 28

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due Assessori fino a un massimo di quattro.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Il regolamento stabilisce le modalità relative alle riunioni della Giunta Comunale che non sono disciplinate né dalla legge, né dallo Statuto.
7. I componenti della Giunta competenti in materia di edilizia, urbanistica e di lavori pubblici debbono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. Lo stesso divieto si applica anche ai consiglieri agli impiegati ai dirigenti al segretario comunale ed al direttore generale.

SEZIONE II
La GIUNTA COMUNALE

Art. 29

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'Organo esecutivo del Comune, ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale deve riferire annualmente al Consiglio Comunale, entro il mese di dicembre, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma, delle opere pubbliche dei singoli piani.

Art. 30

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.
3. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione; l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare viene presentato dal Sindaco anche in base alle proposte formulate dagli Assessori. E' presieduta dal Sindaco; in sua assenza, dal Vice Sindaco.
4. Gli Assessori extraconsiliari partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti e materie da loro seguiti e trattati.

Art. 31

Competenze degli Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, ed esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.
2. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite, e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento
3. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il Sindaco.

Art.32

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e gli Assessori restano di regola in carica fino all' insediamento dei successori.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione **di sfiducia** votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33

Impedimento e dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1°, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 34

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su iuta proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al

- Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività prepositiva- spetta in particolare alla Giunta:
- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- e) proporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio:
- d1) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- d2) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- d3) i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
- d4) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- d5) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 36

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

- 1 La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.37

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art.27 del presente Statuto.

SEZIONE II

SINDACO

Art.38

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art.39

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio, spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede, salvo quanto previsto all'art.14 bis;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 40: vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore; ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) stipula in rappresentanza dell'Ente gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n.241;
 - g) nell'esercizio delle funzioni di polizia locale impartisce direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni della legge 24.11.1981 n.689;
 - h) rappresenta il Comune in giudizio;
 - i) sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
 - l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - n) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - o) adotta le ordinanze;
 - p) fa pervenire all'Ufficio Protocollo l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente Statuto e dal regolamento.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.40

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vice-sindaco).
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita alla struttura burocratica.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere

- fette per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalle norme in tema di responsabilità del presente Statuto.
 - 7 Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art.41

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, di edilizia e polizia locale al solo fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'Ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.42

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, inoltre, informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della L.8.12.1970, n° 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n° 66.
3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma., è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
4. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale.

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I

Criteri direttivi

Art.43

Rappresentanti degli agglomerati urbani

1. Per ogni agglomerato urbano previsto dall'art.3 del presente Statuto, fatta eccezione per il centro urbano capoluogo, il Consiglio Comunale può eleggere due rappresentanti che hanno il compito di farsi portatori e di manifestare all'Amministrazione le esigenze ed i bisogni della comunità di cui sono espressione.

2. L'elezione dei rappresentanti avverrà nei modi e nelle forme che saranno stabilite da apposito regolamento comunale.

Art. 44

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, e favorisce la partecipazione dei cittadini europei e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Considera con favore, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali improntando la propria azione al principio di sussidiarietà.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare e di organizzazioni sociali presenti nel territorio in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art.45

Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'imparzialità, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, nell'interesse del Comune e dei destinatari, è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi. Allo scopo, l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni ut merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

SEZIONE II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art.46

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini gruppi ed organismi sociali a nonna della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo ogni struttura e spazio idoneo, ove possibile, a disposizione di tutti i cittadini gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini di lavoratori di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - e) per sottoporre proposte, programmi consultazioni, deliberazioni.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.47

Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi delibera la consultazione dei cittadini dei lavoratori degli studenti delle forze sindacali e sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su materie di esclusiva competenza focale.
2. Le Consultazioni nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni
6. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizionali regionali e statali.

SEZIONE III

INIZIATIVE POPOLARI

Art.48

Istanze

1. I cittadini le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con cui si chiedono ragioni su specifici aspetti delle attività dell'Amministrazione.
2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.49

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.50 Proposte

1. N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 60 gg. successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove necessaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata proposta l'iniziativa popolare.
4. L'autenticazione delle firme dei proponenti avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

Art.51 Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richieda almeno 1/4 del corpo elettorale (25% degli elettori) iscritti nelle liste elettorali del Comune, o il Consiglio Comunale, o la Giunta Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sulla ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 52 Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le ultime elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre

egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 53

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.54

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

Art.55

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art.56

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art.57

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.58

Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Deve inoltre aver risieduto a Nemi per almeno 5 anni ed aver votato almeno una volta per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. Titolare dell'ufficio non può essere una persona che abbia nel territorio particolari interessi personali o corporativi.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il titolare dell'Ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art.59

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art.60

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona Amministrazione, e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art.61

Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento: trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall' Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate: e deve denunciare al Sindaco funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.62

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art.63

Mezzi del difensore civico

1. I mezzi di cui il difensore civico può avvalersi nell'espletamento delle sue funzioni sono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art.64

Trattamento economico

1. La carica di difensore civico è onorifica. Allo stesso spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 65

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure: svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

Art.66

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art.67

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle forme stabilite dalla legge, previa valutazione tra le diverse forme di gestione.

Art.68

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "Istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
 5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, ed al Consiglio Comunale determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.69

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 70

Consorzi e società miste

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi e società, anche miste, con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio o della società.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio o della società, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio o della società stessa.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio o della società con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio o della società.

Art.71

Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi a condizione che il Comune possa mantenere la propria autonomia ed identità politico-amministrativa di Ente.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di

legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4 Il regolamento dell'unione:

- a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art.72

Accordi di programma

1. La definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

TITOLO V

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art.73

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.74

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa si articola in Aree o Servizi ed Uffici.
2. Nell'area o servizio si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un settore omogeneo.
3. Gli uffici sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Art.75

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.76

Incarichi esterni

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di

- professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma:
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico:
 - c) la natura privatistica del rapporto.
 3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.
 5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995. n.77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29. e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art.77

Segretario Comunale - Direttore Generale

- 1 Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
- 2 Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4. del D.Lgs.vo 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dell'art. 108 del D.Lgs.vo 267/2000. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 97. comma 4, lettera d). del D.Lgs.vo 267/2000.

Art.78

Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di vice Segretario. avente funzioni vicarie.

Art.79

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art 36, comma 3, lett.e) del D.Lgs.vo 29/93 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta tutte le misure per assicurare pari dignità a uomini e donne sul posto di lavoro.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ'

Art.80

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso è imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.81

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
 6. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.82

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 83

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 84

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi servizi ed interventi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 85

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.86

Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 del D.Lgs.vo 267/00.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di

quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per l'abrogazione totale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 87

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.